

XII LEGISLATURA

ALLEGATO E
AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA


DELIBERAZIONE N. 25 DEL 25 FEBBRAIO 2025

OGGETTO N. 08: Social media policy dell'Assemblea legislativa – determinazioni.

		Pres.	Ass.
Sarah Bistocchi	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paola Agabiti	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bianca Maria Tagliaferri	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Sarah Bistocchi

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Juri Rosi



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018, n. 1 dell'11 gennaio 2019 e n. 101 del 20 dicembre 2019;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa), come modificata dalla deliberazione 07 giugno 2021, n. 61, in particolare l'articolo 10;

ESAMINATA la proposta di deliberazione ordinaria trasmessa dal Segretario generale, ai sensi del citato articolo 10, del Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza;

PRESO ATTO del parere di regolarità amministrativa e dell'attestazione di irrilevanza del parere di regolarità contabile;

RITENUTO di accogliere la proposta di deliberazione in argomento per le motivazioni in fatto e diritto nella stessa riportate;

con voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A


1. di approvare la Social media policy dell'Assemblea Legislativa risultante dall'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione "[Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Atti amministrativi generali](#)", ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo 33/2013 e nella "[Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo-politico](#)", fino al 01.01.2031, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno e della circolare del Segretario generale n. 2/2024, a cura del Responsabile della Sezione Ufficio Stampa;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale, al Responsabile del Servizio Risorse e Sistema Informativo, al Responsabile della Sezione Ufficio Stampa, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Segretario Verbalizzante

Juri Rosi

La Presidente

Sarah Bistocchi



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa), in particolare l'articolo 10;

VISTA la legge n.633/1941 (Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);

VISTA la legge n.150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni), in particolare l'articolo 1, comma 5, riguardo la promozione di conoscenze allargate ed approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale e promozione dell'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale;

VISTA la legge n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) in particolare l'articolo 9, secondo il quale *“le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini(...) al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi” e in tal senso i social network possono effettivamente consentire al cittadino la partecipazione alle scelte dell'Istituzione attraverso la modalità del dialogo e del confronto”*;

VISTO il Regolamento n. 679 del Parlamento Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTA la legge n. 4/2004 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici);

VISTO il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) in virtù del quale l'attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza e i cittadini hanno diritto ad una informazione completa e qualificata attraverso i siti web istituzionali;


ATTESO CHE l'Assemblea legislativa dell'Umbria utilizza radio e televisioni locali, mailing list, social media (Facebook, Instagram, X - Twitter e Youtube) e il sito alumbria.it per la propria attività di informazione istituzionale e per quella relativa all'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea e al Comitato regionale per le comunicazioni;

CONSIDERATO CHE le informazioni diffuse dall'Assemblea attraverso i social network non sostituiscono gli obblighi istituzionali di pubblicità e trasparenza, ma sono da intendere come strumenti complementari al raggiungimento degli stessi;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE i profili istituzionali aperti sui social network sono una risorsa aggiuntiva rispetto ai tradizionali canali di comunicazione e vanno utilizzati in coerenza con questi ultimi e rispetto alle funzioni e agli obiettivi fondamentali dell'Ente. Essi mirano a:

- favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- promuovere l'immagine dell'Amministrazione regionale;

RICHIAMATI:



- lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 21;
- la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione), in particolare l'articolo 67, comma 1;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa), in particolare l'articolo 7, comma 2, secondo il quale le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono pubblicate sul sito dell'Assemblea legislativa;
- la deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali (Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati);
- la circolare del Segretario generale n. 2 del 2024 (Pubblicazione degli atti e delle informazioni nel portale di amministrazione trasparente – Nuove Istruzioni operative agli uffici in revisione anche della Circolare n. 6 del 2021 e del provvedimento del Segretario generale n.104 del 26.9.2022);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover definire la social media policy dell'Assemblea legislativa;

SI PROPONE DI DELIBERARE


- 1) di approvare la Social media policy dell'Assemblea Legislativa risultante dall'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione "[Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Atti amministrativi generali](#)", ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo 33/2013 e nella "[Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo-politico](#)", fino al 01.01.2031, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno e della circolare del Segretario generale n. 2/2024, a cura del Responsabile della Sezione Ufficio Stampa;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale, al Responsabile del Servizio Risorse e Sistema Informativo, al Responsabile della Sezione Ufficio Stampa, per il seguito di rispettiva competenza.

L'istruttore: Paolo Giovagnoni

Il Responsabile della struttura proponente

Segretario generale

Juri Rosi



Allegato n. 1


Social media policy dell'Assemblea legislativa

L'Assemblea legislativa dell'Umbria garantisce il diritto di informazione e di partecipazione all'attività legislativa e istituzionale. I cittadini possono intervenire sui social dell'Assemblea pubblicando i propri commenti ai post per esprimere pareri e chiedere informazioni. Non sono previste risposte ai commenti fuori tema o che riguardano dichiarazioni di soggetti politici o loro scelte.

Le opinioni, le proposte e i suggerimenti dei cittadini sono un fondamentale contributo nel pieno rispetto delle diversità di pensiero di ciascuno. Non saranno quindi tollerati insulti, turpiloquio, minacce, istigazione alla violenza, atteggiamenti che ledano la dignità delle persone e il decoro delle Istituzioni, i diritti delle minoranze e dei minori, i principi di libertà e uguaglianza. In particolare: contenuti che promuovono, favoriscono, o perpetuano la discriminazione sulla base del sesso, della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, del credo, dell'età, dello stato civile, dello status in relazione alla pubblica assistenza, nazionalità, disabilità fisica o mentale o orientamento sessuale; contenuti sessuali o link a contenuti sessuali; sollecitazioni al commercio; conduzione o incoraggiamento di attività illecite; informazioni che possono tendere a compromettere la sicurezza dei sistemi pubblici; contenuti che violano l'interesse di una proprietà legale o di terzi; commenti o post che presentano dati sensibili in violazione delle regole sulla privacy.

Sono scoraggiati e comunque soggetti a moderazione: commenti non pertinenti all'argomento oggetto della pubblicazione (off topic); osservazioni pro o contro campagne politiche o indicazioni di voto; linguaggio o contenuti offensivi; commenti e post scritti per disturbare la discussione od offendere chi gestisce e modera i canali social; spam; interventi inseriti ripetutamente. In caso di interventi e contenuti pubblicati in violazione di quanto indicato, si procederà nel più breve tempo possibile alla moderazione e alla cancellazione dei testi. In caso di reiterate violazioni si potrà procedere al blocco degli utenti, alla loro segnalazione ai responsabili della piattaforma ed eventualmente alle forze dell'ordine preposte. La responsabilità penale di eventuali violazioni di legge commesse pubblicando contenuti ingiuriosi o contrari alle leggi vigenti ricade interamente sull'autore dell'intervento.

Il trattamento degli eventuali dati personali inseriti nelle interazioni social dagli utenti dei social media utilizzati sarà sottoposto alle privacy policy dei siti dei social media di riferimento. Il trattamento dei dati contenuti nei messaggi e nelle interazioni indirizzate direttamente ai profili social dell'Assemblea legislativa avverrà secondo quanto previsto dalla Privacy policy dell'Ente (<https://consiglio.regione.umbria.it/privacy>)



PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione n. 61/2021, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla regolarità amministrativa del presente atto.

Perugia, 25 febbraio 2025

Il Segretario generale

Juri Rosi

ATTESTAZIONE DI IRRILEVANZA DEL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 bis, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 284/2018, come modificato con deliberazione n. 114/2021, verificato che il presente atto non comporta spese o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Assemblea legislativa, si dichiara l'irrilevanza del parere di regolarità contabile.

Perugia, 25 febbraio 2025

Il Responsabile *ad interim* del Servizio

Risorse e Sistema informativo

Juri Rosi